

STUDIO DEI NOTAI
RUBEN ISRAEL - ELENA TERRENGHI
Via Filippo Carcano, 47 - Tel. 02/4980219
20149 MILANO



Repertorio n. 27385

Raccolta n. 10207

Verbale di assemblea straordinaria
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2017 (duemiladiciassette)

il giorno 18 (diciotto)

del mese di aprile

ad ore 17.05 (diciassette e cinque).

In Milano, nel mio studio in via Carcano n.47.

Avanti a me **Ruben Israel**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è comparso il signor:

- **Denti Antonio**, nato a Crema il 17 luglio 1959, domiciliato per la carica presso la sede sociale, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale, dichiarando di agire quale Amministratore Unico e nell'interesse della società per azioni:

"**Comfort Hotels & Resort S.p.A.**"

con sede in Milano, viale Umbria n.126, capitale euro 377.500,00, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale: 08502480968, iscritta al R.E.A. di Milano col n. 2030660, mi chiede di far constare dell'assemblea della società stessa qui riunitasi in unica convocazione giusta avviso inviato a tutti gli aventi diritto a mezzo raccomandata in data 30 marzo 2017, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

Parte ordinaria.

(omissis)

Parte Straordinaria

- 1) Emissione di strumenti finanziari partecipativi;
- 2) trasferimento della sede.

Aderisco alla richiesta e do atto che l'assemblea si svolge come segue.

Presiede a norma di Statuto e per unanime consenso il componente, nella sua predetta qualità, il quale, effettuate le verifiche di legge, constata e dà atto che:

- l'avviso di convocazione è stato debitamente inviato a tutti gli aventi diritto;
- l'assemblea ha già trattato con separata verbalizzazione la parte ordinaria dell'ordine del giorno;
- delle n.377.500 azioni da nominali euro 1,00 ciascuna, sono rappresentate n.360.500 azioni di cui n.260.500 azioni ordinarie e n.100.000 azioni di Categoria A, tutte aventi diritto di voto per le delibere di cui alla parte straordinaria dell'ordine del giorno, di titolarità di:
 - * **So.Fin S.r.l.**, per n.166.500 azioni ordinarie, qui a mezzo Denti Riccardo per delega in atti;
 - * **DBS Group International Trust Company S.r.l.**, (Trustee del Trust I&G Trust), titolare di n.18.500 azioni ordinarie, qui a mezzo Calabrese Antonio per delega in atti;
 - * **Immensa S.r.l.**, titolare di n.20.000 azioni ordinarie, qui a mezzo il suo Amministratore unico Caffi Giuliano;
 - * **Cogorno Claudio**, titolare di n.35.000 azioni ordinarie, qui in proprio;
 - * **A. & G. S.r.l.**, titolare di n.13.000 azioni ordinarie, qui a mezzo Denti Riccardo per delega in atti;
 - * **Summa S.r.l.**, titolare di n.7.500 azioni ordinarie, qui a mezzo il suo Amministratore unico Cogorno Claudio;
 - * **Archè Cooperativa Sociale**, titolare di n.100.000 azioni di categoria A,


Registrato alla
Agenzia delle Entrate
di Milano 1

il 19/04/2017

al n. 12952

Serie 1T

Euro 200,00



qui a mezzo il suo Presidente del Consiglio di amministrazione Cogorno Claudio;

- è presente l'Amministratore unico, sopra comparso, testè nominato Presidente del Consiglio di amministrazione, nonché il neonominato Consigliere di amministrazione Caffi Giuliano;

- del Collegio sindacale, composto di tre membri, sono presenti il Presidente del Collegio sindacale Garletti Adriano nonché il neonominato Sindaco effettivo Covini Paolo;

- è assente giustificato il terzo Sindaco effettivo Calvano Matteo.

Il Presidente dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, stante la convocazione come sopra effettuata e con la presenza di percentuale pari al 95,5% del capitale sociale avente diritto di voto (non richiedendo lo statuto quorum superiori), dell'Amministratore unico e della maggioranza dei membri del Collegio sindacale.

Passando alla trattazione del primo punto della parte straordinaria dell'ordine del giorno, il Presidente illustra la proposta di procedere all'emissione, a' sensi art.2346, comma 6, C.C. e dell'art.7 bis dello statuto (che già prevede espressamente la possibilità di emissione, di competenza dell'assemblea straordinaria), di strumenti finanziari partecipativi, di seguito SFP correlati all'esercizio del ramo d'azienda dell'emittente avente ad oggetto l'attività di gestione dell'albergo sito in Comune di Finale Ligure, per un ammontare complessivo di euro 1.300.000,00 dando lettura in assemblea della disciplina che regolerà l'emissione. In particolare il Presidente, richiamandosi a quanto disposto dal regolamento degli SFP riportato in calce allo statuto, di cui costituirà parte integrante e sostanziale, illustra che:

(i) gli SFP possono essere sottoscritti esclusivamente da soci o da creditori sociali risultanti dalle scritture contabili alla data della delibera di emissione;

(ii) i sottoscrittori degli SFP apportano denaro in misura pari al valore nominale degli SFP emessi. Il versamento dell'apporto deve avvenire per intero al momento della sottoscrizione. L'apporto in denaro potrà avvenire anche mediante compensazione di crediti pecuniari certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della Società in SFP, e la conseguente emissione di SFP per un importo corrispondente al valore, in linea capitale, del corrispondente debito della società oggetto di "compensazione";

(iii) ogni SFP avrà un valore nominale di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero), non essendo da considerare strumenti finanziari cc.dd. di raccolta;

(iv) tutti gli SFP attribuiranno gli stessi diritti ai rispettivi titolari;

(v) gli SFP saranno nominativi ed indivisibili e sono rappresentati da certificati cartacei emessi dalla Società, sottoscritti da un amministratore della stessa;

(vi) per tutta la durata della Società, gli SFP non avranno alcun diritto al rimborso di quanto oggetto dell'apporto, salvo quanto previsto dall'art.7 del Regolamento; conseguentemente la Società iscriverà in bilancio una riserva di importo pari a quello versato dal sottoscrittore degli SFP ("Riserva SFP");

(vii) gli SFP conferiranno soltanto i diritti patrimoniali ed i diritti amministrativi di cui al Regolamento.

Con riferimento ai diritti amministrativi previsti dal Regolamento, il Presidente fa presente che i titolari degli SFP avranno il diritto di nominare un membro effettivo del Collegio sindacale e di provvedere alla sua



sostituzione in caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo; a tal fine, non essendo possibile attribuire ai titolari degli strumenti finanziari il diritto di voto nell'assemblea degli azionisti, in concorso con gli stessi, si rende necessario introdurre nello statuto la previsione che i titolari degli SFP nominino un Sindaco effettivo (ferma beninteso la naturale scadenza del Collegio sindacale attualmente in carica), ai sensi dell'art.2351, comma 5, C.C.

Il Presidente, infine dà atto che la natura degli emittenti SFP non è da considerare in funzione di finanziamento in quanto l'apporto andrà imputato a patrimonio netto, non è previsto diritto al rimborso del capitale nella vita della società (salvo il caso di alienazione del ramo d'azienda cui sono correlati), tanto meno condizionandone tempi ed entità all'andamento economico della società stessa. Non trovano pertanto applicazione l'art. 2411, comma III, C.C. come pure i limiti all'emissione di cui all'art. 2412 C.C.

Il Presidente del Collegio Sindacale, a nome del Collegio, conferma le dichiarazioni del Presidente in ordine alla inapplicabilità degli artt. 2411, comma III, C.C. e dei limiti di cui all'art. 2412 C.C. e, per quanto occorra, dichiara che detto limite (quale risultante dal bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2016, testè approvato dall'assemblea) non è comunque superato dall'ammontare, per la massima misura di euro 1.300.000, degli emittenti SFP.

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente espone le ragioni per le quali si rende opportuno trasferire la sede da Milano, viale Umbria n.126, a Finale Ligure, via Aurelia Pia n.53/55.

Dopo esauriente discussione, l'assemblea:

- con votazione per alzata di mano dei rappresentanti quota del 95,5% del capitale sociale (e quindi con percentuale superiore ai due terzi richiesti dall'art.11 dello statuto) che si dichiarano a conoscenza del regolamento degli emittenti SFP,

- sotto condizione risolutiva dell'esercizio del diritto di recesso da parte dell'azionista assente Essetielle S.p.A., da esercitarsi nei termini di legge,


unanime delibera

1.) di approvare l'emissione di strumenti finanziari partecipativi denominati "Strumenti Finanziari Partecipativi CHR" ("SFP"), per il massimo importo complessivo di euro 1.300.000,00 (unmilliontrecentomila virgola zero zero), da offrire in sottoscrizione esclusivamente ai soci o ai creditori sociali risultanti dalle scritture contabili alla data odierna;

2.) di introdurre nello statuto un nuovo secondo comma all'art.7 bis del seguente tenore:

"In data 18 aprile 2017 l'assemblea straordinaria ha deliberato l'emissione di massimi n.1.300 (milletrecento) strumenti finanziari partecipativi da nominali euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuno, per il massimo importo complessivo di euro 1.300.000,00 (unmilliontrecentomila virgola zero zero). Gli strumenti sono nominativi, non rimborsabili per tutta la durata della Società, trasferibili nei limiti stabiliti dall'art.5.1 del Regolamento. Gli strumenti sono disciplinati dal Regolamento, contenente tutte le prescrizioni di cui all'art. 2346, comma 6, C.C. approvato dall'assemblea straordinaria del 18 aprile 2017, riportato in calce al presente Statuto come parte integrante dello stesso.";

3.) di modificare il primo comma all'art.19 dello statuto come segue:



"La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge. La nomina dei membri effettivi (e la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo) avverrà con le modalità di seguito indicate:
* 2 (due) membri effettivi saranno nominati (e sostituiti) dai soci titolari di Azioni ordinarie, mediante designazione da parte degli stessi nel contesto dell'assemblea ordinaria chiamata a nominare il Collegio sindacale;
* 1 (un) membro effettivo sarà nominato (e sostituito) dai titolari di strumenti finanziari partecipativi, mediante designazione da parte dell'assemblea speciale dei titolari di strumenti finanziari partecipativi.";
(fermi ed invariati i restanti commi del medesimo articolo);
4.) di approvare il Regolamento degli "Strumenti Finanziari Partecipativi CHR" che consta di 12 articoli e che viene riportato in calce allo statuto costituendo parte integrante e sostanziale dello stesso e qui in toto allegato sotto "A";

5.) di trasferire la sede da Milano, viale Umbria n.126, a Finale Ligure in via Aurelia Pia n.53/55 (con indirizzo indicato ai soli fini dell'iscrizione al Registro delle Imprese), modificando conseguentemente il primo comma dell'art.2 (due) come segue:

"La società ha sede nel Comune di Finale Ligure"

(fermi ed invariati i restanti commi del medesimo articolo);

6.) di delegare l'Organo amministrativo:

a) per porre in essere, iscritta la presente delibera al Registro Imprese, nei limiti di quanto sopra, tutto quanto necessario e opportuno all'offerta agli aventi diritto ed all'emissione;

b) per porre in essere tutte le modificazioni al presente verbale e a quanto allegato richieste in sede di eventuale omologazione e di iscrizione al Registro Imprese.

7.) di dare atto che a seguito di quanto sopra deliberato lo statuto vigente, oltre alla modifica degli artt.2 e 19 ed all'introduzione del nuovo secondo comma dell'articolo 7.bis con regolamentazione (in calce allo stesso) degli strumenti finanziari partecipativi qui emessi, non subisce altre modifiche ed è quello come sopra allegato sotto "A".

Ai fini pubblicitari il Presidente dà atto che la società non è titolare di beni immobili e che la stessa è titolare dell'autovettura targata DX 723 XF.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea ad ore 18.25 (diciotto e venticinque)

Del presente ho dato lettura al componente che lo approva e con me lo sottoscrive ad ore 18.48 omessa per sua volontà la lettura dell'allegato.

Consta di due fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine sei e sin qui della settimana.

F.to Antonio Denti

F.to Ruben Israel



Allegato "A" al n.27385/10207 di Repertorio

STATUTO**DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA****Articolo 1.) Denominazione.**

E' costituita una società per azioni con la denominazione:

Comfort Hotels & Resort S.p.A.

Articolo 2.) Sede.

La società ha sede nel Comune di Finale Ligure.

Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto.

Nelle forme di legge, potranno essere istituite e/o soppresse sedi secondarie ed amministrative, filiali, succursali, agenzie, recapiti ed uffici in tutto il territorio nazionale ed all'estero.

Articolo 3.) Oggetto.

La società ha per oggetto:

- la gestione, management, l'assistenza, la consulenza, e la direzione di imprese, anche tramite contratti di gestione e/o di franchising e affiliazione, di strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, campeggi, agriturismo e case di accoglienza sia stagionali che annuali, R.S.A., case di cure per anziani, di agenzie di viaggio, nonché di altre imprese operanti nel settore turistico in genere, in quello della ristorazione ed in settori affini ai predetti, quali ristoranti, paninoteche, bar, rosticceria, pizzeria, similari esercizi anche dotati delle strutture necessarie alla manifattura dei prodotti somministrati nel loro interno;
- la promozione, la vendita e la diffusione dei soggiorni presso gli enti gestiti, ogni operazione di pubblicità e di marketing connessa all'attività di gestione, anche per conto di società collegate e di terzi;
- l'attività di vendita e di gestione di prodotti turistici - alberghieri con la formula del multiaffitto, multiproprietà, time share;
- l'attività editoriale connessa all'oggetto sociale, con esclusione di pubblicazioni e quotidiani;
- la attività di servizi volta ad agevolare la ricerca, la selezione e l'addestramento del personale alberghiero, nonché di collaboratori e/o professionisti cui affidare le attività ricettive e ricreative dello sport e del tempo libero;
- l'istituzione e gestione di corsi di formazione ed aggiornamento;
- l'esercizio diretto o indiretto di negozi di vendita al minuto in connessione con l'attività alberghiera e non.

La società può compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dall'organo amministrativo per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie nei confronti del pubblico e di ogni altra attività che la legge riserva a soggetti diversi dalla presente società.

Articolo 4.) Durata.

La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasesanta) e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

La società potrà ugualmente essere anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Articolo 5.) Domicilio dei soci.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.



CAPITALE E AZIONI

Articolo 6.) *Capitale sociale e azioni.*

Il capitale sociale ammonta ad euro 377.500,00 ed è diviso in n. 277.500 azioni ordinarie e 100.000 azioni di categoria A coi diritti di cui all'art.6 bis dello statuto, tutte del valore nominale di euro 1,00 ciascuna.

Le azioni sono rappresentate da certificati azionari disciplinati dalla legge.

Art. 6. bis) Azioni speciali

Le azioni di categoria speciale denominate azioni di categoria A attribuiscono ai soci i medesimi diritti delle altre azioni denominate azioni ordinarie con l'eccezione di quanto segue:

- * Esse hanno diritto di voto limitato alle sole delibere delle assemblee straordinarie
- * Esse avranno diritto, sui soli utili di esercizio di cui l'assemblea dei soci delibera la distribuzione, ad un dividendo in misura doppia rispetto alle azioni ordinarie.

Salvo diversa disposizione dell'assemblea straordinaria – i futuri aumenti di capitale che siano offerti in opzione a tutti i soci dovranno avvenire mediante emissione di azioni ordinarie e di categoria A e offerte in opzione ai titolari delle rispettive azioni in proporzione alla partecipazione posseduta; le eventuali azioni ordinarie inoptate saranno offerte preliminarmente ai titolari di azioni ordinarie e viceversa.

Articolo 7.) *Conferimenti e versamenti infruttiferi.*

I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

I soci potranno finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o ad altro titolo, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Articolo 7. bis) Strumenti finanziari

La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con le maggioranze prescritte per tali assemblee e con l'intervento degli azionisti aventi diritto, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

In data 18 aprile 2017 l'assemblea straordinaria ha deliberato l'emissione di massimi n.1.300 (milletrecento) strumenti finanziari partecipativi da nominali euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuno, per il massimo importo complessivo di euro 1.300.000,00 (unmilionetrecentomila virgola zero zero). Gli strumenti sono nominativi, non rimborsabili per tutta la durata della Società, trasferibili nei limiti stabiliti dall'art.5.1 del Regolamento. Gli strumenti sono disciplinati dal Regolamento, contenente tutte le prescrizioni di cui all'art. 2346, comma 6, C.C. approvato dall'assemblea straordinaria del 18 aprile 2017, riportato in calce al presente Statuto come parte integrante dello stesso.

Articolo 8.) *Trasferibilità delle azioni.*

Le azioni sono liberamente trasferibili.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 9.) *Convocazione, intervento e voto.*

L'assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, può essere convocata, con le modalità previste dalla legge, anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché nell'Unione Europea o in Svizzera.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, C.C., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La convocazione dell'assemblea viene effettuata con lettera raccomandata inviata ai soci almeno quindici giorni prima dell'adunanza, oppure mediante telefax o posta elettronica



trasmessi almeno otto giorni prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica. L'avviso di convocazione dev'essere inoltre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, qualora la legge lo imponga con norme inderogabili.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge. L'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con interventuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 10.) Presidente.

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di loro mancanza o rinuncia, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Funzione, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

Articolo 11.) Deliberazioni.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge. Le assemblee straordinarie delibereranno sempre con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale.

Articolo 12.) Verbalizzazione.

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

Articolo 12. bis) Assemblee speciali.

Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare nella assemblea speciale di appartenenza.

Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali e alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto.

L'assemblea speciale:

- a) nomina e revoca il rappresentante comune ed il proprio presidente, che può avere anche la funzione di rappresentante comune nei confronti della società;
- b) approva o rigetta le delibere dell'assemblea generale che modificano i diritti degli azionisti appartenenti a categorie speciali, degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto;



- c) delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti, degli azionisti appartenenti a categorie speciali e dei titolari di strumenti finanziari muniti di diritti di voto e ne approva il rendiconto;
- d) delibera sulle controversie con la società e sulle relative transazioni e rinunce relative ai diritti dei titolari di speciali categorie di azioni e strumenti finanziari;
- e) delibera sulle altre materie di interesse comune.

La convocazione della assemblea speciale avviene su iniziativa del suo presidente, dell'organo amministrativo della società o quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili nell'assemblea stessa.

La procedura della assemblea speciale compresa la loro forma e le loro maggioranze è disciplinata dalle norme contenute nel presente statuto con riferimento alle assemblee straordinarie della società.

Gli Amministratori e sindaci hanno il diritto di partecipare senza voto alla assemblea speciale.

Le delibere della assemblea speciale sono impugnabili ai sensi degli artt. 2377 e 2379 c.c.

Ai soci spetta altresì il diritto di agire individualmente, laddove la assemblea speciale non abbia deliberato in merito.

Al rappresentante comune, se eletto, si applicano gli articoli 2417 e 2418 c.c.

Le comunicazioni relative all'esito delle delibere dell'assemblea speciale si intenderanno validamente effettuate mediante comunicazione scritta inviata all'organo amministrativo che attesti, sulla base delle risultanze del relativo libro delle assemblee speciali, gli esiti delle votazioni.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 13.) Numero, durata e compenso degli amministratori.

La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione, che durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di tre esercizi e salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

Il consiglio di amministrazione può essere composto da un numero di consiglieri variabile da due a sette, a discrezione dell'assemblea.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.

L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

Articolo 14.) Cause di decadenza.

Gli amministratori decadono dalla propria carica nei casi previsti dalla legge.

Qualora il consiglio sia composto da due membri e venga nominato un consigliere delegato, in caso di disaccordo sulla revoca del consigliere delegato si intende decaduto l'intero consiglio e si deve convocare senza indugio l'assemblea per la nomina di tutti gli amministratori, fermo restando che la decadenza degli amministratori ha effetto dalla delibera assembleare di nomina del nuovo consiglio.

Articolo 15.) Presidente e organi delegati.

Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un presidente e può nominare uno o più consiglieri delegati e un comitato esecutivo.

Articolo 16.) Deliberazioni del consiglio.



Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea o in Svizzera, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.

Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax, posta elettronica o qualunque altro mezzo di cui sia comprovabile il ricevimento almeno tre giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo video-conferenza o tele-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra ne venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti la riunione del consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 17.) Poteri di gestione.

L'organo amministrativo, sia esso unipersonale o collegiale, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge.

In caso di nomina di consiglieri delegati o del comitato esecutivo, ad essi spettano i poteri di gestione loro attribuiti in sede di nomina.

Articolo 18.) Poteri di rappresentanza.

Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno.

In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

Potranno essere conferite procure a terzi, per determinati atti o categorie di atti.

COLLEGIO SINDACALE


Articolo 19.) Nomina.

La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge. La nomina dei membri effettivi (e la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo) avverrà con le modalità di seguito indicate:

* 2 (due) membri effettivi saranno nominati (e sostituiti) dai soci titolari di Azioni ordinarie, mediante designazione da parte degli stessi nel contesto dell'assemblea ordinaria chiamata a nominare il Collegio sindacale;

* 1 (un) membro effettivo sarà nominato (e sostituito) dai titolari di strumenti finanziari partecipativi, mediante designazione da parte dell'assemblea speciale dei titolari di strumenti finanziari partecipativi.

Al collegio sindacale, oltre al controllo della gestione sociale, è attribuito il controllo contabile, ove consentito dalla legge e salva diversa deliberazione da parte dell'assemblea ordinaria.



I sindaci effettivi e supplenti devono possedere i requisiti di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti a ragione della loro funzione di controllo contabile.

Articolo 20.) Retribuzione.

La retribuzione annuale dei sindaci dev'essere determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 21.) Esercizi sociali e redazione del bilancio.

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio, con facoltà di adottare la redazione in forma abbreviata nei casi previsti dalla legge.

Articolo 22.) Dividendi.

Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.

SCIoglimento

Articolo 23.) Nomina dei liquidatori.

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.

**Regolamento degli Strumenti Finanziari Partecipativi di
Comfort Hotels & Resort S.p.A.**

1. Oggetto e durata

1.1. Il presente regolamento ("Regolamento") disciplina l'emissione, il contenuto, i diritti patrimoniali e amministrativi, nonché le norme di circolazione e di funzionamento degli strumenti finanziari partecipativi emessi da Comfort Hotels & Resort S.p.A. ("Società"), denominati "strumenti finanziari partecipativi CHR" ("SFP").

Esso costituisce allegato e parte integrante dello statuto della Società ("Statuto"), ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 bis dello Statuto medesimo.

1.2. Gli SFP sono correlati all'esercizio del ramo d'azienda dell'emittente avente ad oggetto l'attività di gestione dell'albergo sito in Comune di Finale Ligure, via Aurelia Pia n.53/55.

Salvi i casi di estinzione anticipata previsti dal successivo articolo 11, gli SFP hanno durata di 25 anni dalla data della loro emissione, coincidente con la sottoscrizione.

1.3. La Società istituisce ed aggiorna un registro dei titolari degli SFP ("Registro") con indicazione del:

- (a) nome e cognome o denominazione sociale del titolare;
- (b) domicilio o sede legale del titolare;
- (c) numero identificativo di ciascun documento di legittimazione detenuto dal titolare.

2. Apporto e valore nominale

2.1. I sottoscrittori degli SFP apportano denaro in misura pari al valore nominale degli SFP emessi. Il versamento dell'apporto deve avvenire per intero al momento della sottoscrizione. L'apporto in denaro potrà avvenire anche mediante la compensazione di crediti pecuniari certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della Società in SFP, e la conseguente emissione di SFP per un importo corrispondente al valore, in linea capitale, del corrispondente debito della società oggetto di compensazione.

2.2. Ogni SFP ha un valore nominale di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero).

2.3. La Società, con delibera dell'assemblea straordinaria, ha deliberato in data 18 aprile 2017 l'emissione di SFP per il massimo importo complessivo di Euro 1.300.000,00 (unmilliontrecentomila virgola zero zero).

2.4. Tutti gli SFP attribuiscono gli stessi diritti ai rispettivi titolari.



2.5. Gli SFP sono nominativi ed indivisibili e sono rappresentati da certificati cartacei emessi dalla Società, sottoscritti da un amministratore della stessa.

3. Competenza per l'emissione

3.1. L'emissione degli SFP è stata deliberata dall'assemblea straordinaria della Società, per l'importo complessivo indicato nell'articolo 2. Anche ogni altra decisione relativa agli SFP è di competenza dell'assemblea straordinaria della Società ed eseguita dall'organo amministrativo.

4. Requisiti soggettivi per la sottoscrizione degli SFP

4.1. Gli SFP possono essere sottoscritti esclusivamente da soci o da creditori sociali risultanti dalle scritture contabili alla data della delibera di emissione.

4.2. La Società non può sottoscrivere o acquistare gli SFP da essa emessi né accordare prestiti o fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione degli SFP.

5. Regime di circolazione

5.1. Gli SFP potranno essere trasferiti con l'osservanza dei requisiti per la sottoscrizione iniziale.

5.2. Né sugli SFP, né su alcuno dei diritti spettanti ai loro titolari potrà essere costituito alcun pegno, usufrutto, diritto reale di garanzia e/o di godimento, vincolo, altre garanzie o diritti affini o altro diritto di, o a favore di, soggetti terzi.

5.3. Il Consiglio di Amministrazione provvede all'iscrizione di ciascun titolare nell'apposito registro, previo accertamento del rispetto dei requisiti soggettivi per la sottoscrizione.

5.4. Qualunque trasferimento degli SFP e/o disposizione degli SFP e dei diritti spettanti ai loro titolari effettuato in violazione di quanto previsto al presente articolo non avrà effetto nei confronti della Società, e pertanto l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel registro dei titolari di SFP e non sarà legittimato all'esercizio dei diritti patrimoniali e amministrativi spettanti agli SFP.

6. Diritti degli SFP

6.1. Per tutta la loro durata, i titolari *pro tempore* degli SFP non avranno alcun diritto al rimborso di quanto oggetto dell'apporto, salvo quanto previsto al successivo art. 7.

Conseguentemente la Società iscriverà in bilancio una riserva di importo pari a quello versato dai sottoscrittori degli SFP ("Riserva SFP").

6.2. Gli SFP conferiscono soltanto i diritti patrimoniali di cui al successivo articolo 7 e i diritti amministrativi di cui al successivo articolo 8.

7. Diritti patrimoniali

7.1. I singoli titolari degli SFP avranno il diritto di ricevere una remunerazione annua pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) lordo dell'apporto, da corrispondere annualmente al 31 dicembre di ciascun anno.

7.2. A seguito dell'alienazione del ramo d'azienda sociale avente ad oggetto l'attività di gestione dell'albergo sito in Comune di Finale Ligure, i titolari *pro tempore* avranno diritto al rimborso del capitale investito, e in caso di vendita a valere sul prezzo di vendita del ramo.

7.3. In caso di scioglimento della società, i titolari degli SFP parteciperanno al riparto finale con preferenza rispetto agli azionisti (rimborso del rispettivo valore nominale residuo).

I titolari degli SFP avranno altresì diritto a concorrere al riparto dell'eventuale eccedenza pari passu con gli azionisti con attribuzione di una percentuale dell'importo da distribuire pari al rapporto tra (a) il valore nominale complessivo degli SFP e (b) la sommatoria del capitale sociale, del valore nominale degli SFP e del valore nominale degli eventuali ulteriori strumenti finanziari partecipativi emessi dalla Società. L'importo da distribuire sarà ripartito tra i titolari degli SFP pro-quota.

8. Diritti amministrativi

8.1. I singoli titolari degli SFP avranno il diritto

- di esaminare il progetto di bilancio depositato presso la sede sociale e le relative relazioni;
- di esaminare i libri sociali nei limiti stabiliti dall'art. 2422, co. 2;



- di informazione, identico a quello spettante ai soci della società;
- di assistere alle assemblee degli azionisti della Società, senza però diritto di intervento nella discussione o di voto;
- di denunciare al collegio sindacale della Società i fatti che ritengono censurabili.

8.2. I titolari degli SFP avranno il diritto di nominare un membro effettivo del Collegio sindacale e di provvedere alla sua sostituzione in caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo.

9. Partecipazione alle perdite.

9.1. Eventuali perdite della Società incideranno sulla Riserva SFP solo dopo l'integrale utilizzo delle altre riserve eventualmente esistenti, fatta eccezione per la riserva legale. Le eventuali ulteriori perdite verranno coperte con il corrispondente utilizzo della Riserva SFP prima di incidere sul capitale sociale.

9.2. L'integrale utilizzo della Riserva SFP per la copertura di perdite comporterà l'estinzione degli SFP.

10. Assemblea speciale

10.1 A meno che risulti l'accordo unanime dei titolari degli SFP sulle decisioni di cui al presente articolo, i titolari di SFP si riuniscono in assemblea speciale ("Assemblea Speciale") al fine di:

- (i) deliberare ai sensi dell'articolo 2376 del codice civile sull'approvazione di delibere dell'Assemblea degli azionisti della Società che pregiudichino i diritti degli SFP;
- (ii) deliberare sull'approvazione di tutte le modificazioni del presente Regolamento, anche non pregiudizievoli;
- (iii) deliberare sulla nomina e sostituzione del membro effettivo del Collegio sindacale di cui all'art.8.2 del presente Regolamento.

10.2 L'assemblea speciale degli SFP, in ogni caso, deve approvare:

- (a) le modifiche dell'oggetto sociale della Società;
- (b) l'alienazione del ramo d'azienda che si occupa dell'attività di gestione dell'albergo sito in Comune di Finale Ligure;
- (c) l'approvazione di progetti di fusione e scissione della Società;
- (d) la trasformazione della Società;
- (e) la modifica della durata della Società;
- (f) la liquidazione della Società.

10.3. Ogni SFP dà diritto a un voto nell'Assemblea Speciale.

10.4. All'Assemblea Speciale si applicano le disposizioni di cui all'art.12 bis dello statuto. L'assemblea speciale degli SFP si tiene almeno tre giorni lavorativi prima della relativa assemblea dei soci. La convocazione di tale assemblea speciale è effettuata dal Consiglio di Amministrazione. In mancanza, vi provvede ciascun titolare di SFP.

10.5. L'Assemblea Speciale delibera in ogni caso con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli SFP emessi.

11. Estinzione

11.1. Gli SFP saranno annullati su determinazione del Consiglio di Amministrazione della Società a richiesta di un amministratore della Società stessa: (i) alla scadenza, (ii) qualora la liquidazione della Società sia stata completata, ovvero (iii) qualora venga alienato il ramo d'azienda sociale avente ad oggetto l'attività di gestione dell'albergo sito in Comune di Finale Ligure.

L'organo amministrativo della Società è delegato a effettuare tutti gli adempimenti necessari od opportuni relativi o comunque conseguenti all'estinzione degli SFP.

11.2. Ai titolari di SFP non spetta alcun diritto di recesso in relazione a qualsivoglia delibera che possa essere assunta dalla Società, comprese le deliberazioni per effetto delle quali spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso ai sensi di legge o di statuto.



11.3. Resta inoltre inteso che gli SFP non attribuiscono ai loro titolari alcun diritto diverso e/o ulteriore rispetto a quelli specificamente ed espressamente previsti dal presente regolamento.

12. Disposizioni varie

12.1. Le comunicazioni della Società ai titolari degli SFP saranno validamente effettuate all'indirizzo riportato nel Registro.

12.2. Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.

12.3. La decisione di tutte le controversie tra la Società e i titolari degli SFP, e in genere tutte le controversie relative agli SFP emessi in base al presente Regolamento è attribuita in via esclusiva, salve inderogabili disposizioni di legge, all'Autorità Giudiziaria di Milano.

12.4. La titolarità degli SFP comporta la piena accettazione dei termini e delle condizioni del presente Regolamento e dello Statuto.

F.to Antonio Denti

F.to Ruben Israel